1865

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 241

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		» 52	27	15

FIRENZE, Sabato 23 Settembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 122	71	37
Francia, Austria e Germania		» 82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 60	31	16

I signori, ai quali scade l'associazione col 30 settembre e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alla domanda d'abbonamento.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio*, o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* devono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

Amministrazione della GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia
(Via del Castellaccio, n° 20, FIRENZE).

La *Gazzetta Ufficiale* si pubblica nelle ore pomeridiane.

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. del Ministro della Pubblica Istruzione, in udienza del 1° *settembre* 1865, *circa il Regolamento organico per i Consigli Provinciali scolastici.*

SIRE!

Una delle istituzioni che per generale consenso aiutarono maggiormente la diffusione e il buon regime delle scuole d'ogni ordine, sì per l'istruzione secondaria classica e tecnica, sì per la magistrale, normale ed elementare fu quella de' Consigli provinciali scolastici.

Mentre però ne hanno sperimentato i salutari effetti pressochè tutte le provincie del Regno, ebbesi sovente a deplorare che le attribuzioni loro capitali non fossero uniformi, nè raccolte in un sol corpo, sibbene apparissero improntate delle speciali circostanze fra cui eransi stabilite, e togliesser norma da atti particolari emanati a più riprese.

Ora, se questa differenza e questi parziali ordinamenti erano poco men che inevitabili nel primo periodo di transizione dopo la caduta dei Governi antichi per buona parte delle italiche provincie, l'opera di unificazione cui il Vostro Governo, interprete del desiderio del Popol Vostro, mai sempre attese dacchè il Regno d'Italia venne costituito, fece scomparire anche in ciò quasi tutte le cagioni che aveano necessitato provvidenze locali o provvisorie.

Impertanto il Riferente, nella fiducia che non sia per tardare una legge la quale su basi identiche fondi e riorganizzi l'amministrazione scolastica dello Stato, s'è creduto in debito di abbracciare in un solo Regolamento le norme generiche cui abbiano da tenersi tutti i Consigli provinciali scolastici, lasciando in vigore quelle vecchie prescrizioni soltanto che o non possono mutarsi con semplice Decreto, od hanno tuttavia una speciale ragione d'esistere pel diverso ordinamento d'alcuni rami d'istruzione.

Ove tale Regolamento incontri il favore della M. V., si segnerà un altro passo nella via dell'ambita unificazione, e col promulgarlo s'attesterà di nuovo al Paese quanta speranza il Vostro Governo ponga in que' Corpi, certo com'egli è che colla larga applicazione delle facoltà loro attribuite, con una intelligente iniziativa ed una vigilanza costante sapranno dare efficacia giovevolissima ai provvedimenti fatti nel senso d'una scentralizzazione amministrativa; e forti della confidenza pubblica, non ristaranno essi mai dal porgere impulso ad ogni istituto d'istruzione e d'educazione nella provincia loro rispettiva, nè dal promuovere la creazione di que' nuovi che i bisogni della gioventù studiosa e della coltura nazionale richiedessero.

Se quindi, o Sire, v'arride siffatto divisamento, degnatevi firmare il qui annesso Decreto.

Il numero 2471 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le Leggi ed i Regolamenti concernenti le attribuzioni de'Consigli Provinciali Scolastici;

Nell'intendimento di renderne uniformi e di raccoglierne in un solo corpo le disposizioni generali e fondamentali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il Regolamento organico annesso al presente Decreto e firmato d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro per le attribuzioni de'Consigli Provinciali Scolastici del Regno d'Italia è approvato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Firenze, il 1° settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

NATOLI.

Regolamento organico per i Consigli Provinciali Scolastici.

CAPITOLO 1° — *Costituzione dei Consigli provinciali scolastici e loro unioni.*

Art. 1. Il Consiglio provinciale scolastico, oltre il Prefetto in quella provincia in cui è chiamato a presiederlo, si compone del Provveditore Regio agli studi, dell'Ispettore provinciale o dell'Ispettore circondariale residente nel capoluogo della provincia, di due Deputati della provincia scelti a pluralità di suffragi dal seno del rispettivo Consiglio provinciale amministrativo, di due Deputati del Municipio del capoluogo, eletti dal Consiglio comunale, de' Presidi dei licei e dei Direttori dei ginnasi e delle scuole governative dello stesso capoluogo, del Direttore della scuola normale per allievi-maestri o per allieve-maestre, dove sia aperta nello stesso capoluogo.

Art. 2. La durata in ufficio de' Membri elettivi è fissata dall'apertura di un anno accademico sino al principio del successivo anno. Quando però l'elezione non fosse fatta in tempo utile, quelli che si trovano in ufficio continueranno a rimanervi finchè non siano surrogati.

Art. 3. Uno dei Membri del Consiglio eletto annualmente a maggioranza di voti dal medesimo vi compirà l'ufficio di Segretario. Là dove il R. Provveditore e il R. Ispettore hanno ufficio proprio, i loro Segretari saranno a disposizione del Consiglio per tutte le altre incumbenze, che questo credesse dovergli affidare, comprese quelle di cooperare alla compilazione ed alla trascrizione dei processi verbali.

Art. 4. Quando il pubblico Funzionario chiamato dalle discipline vigenti alla presidenza del Consiglio sia assente od impedito, e non sia già altrimenti provvisto per legge, chi lo rappresenta nel suo ufficio principale, assume anche in sua vece la detta presidenza, eccetto però dove l'ufficio di R. Provveditore e di R. Ispettore è tenuto da una sola persona, nel qual caso la vice-presidenza sarà assunta dal più anziano dei due Deputati della provincia.

Art. 5. Il Consiglio si raduna una volta al mese in giorno determinato al principio dell'anno accademico per cura del suo Presidente. Per le adunanze straordinarie nel biglietto di convocazione s'indicherà l'oggetto o gli oggetti da trattarsi. Tali adunanze avranno luogo ogni qual volta il Presidente del Consiglio lo giudichi necessario, o sulla proposta di tre Membri di esso.

Art. 6. Le deliberazioni del Consiglio per esser valide dovranno essere prese alla maggioranza relativa de' presenti, i quali siano in numero eguale alla metà, più uno almeno del numero totale dei Consiglieri.

Quando ad una seconda convocazione fatta per essere andata l'antecedente seduta deserta in causa di difetto del numero legale, non intervenisse ancora la maggioranza richiesta, si prenderanno ugualmente le necessarie deliberazioni. Le assenze abituali e non giustificate dei Membri non elettivi verranno notificate dal Presidente del Consiglio al Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 7. Nelle questioni concernenti le persone, la votazione dovrà seguire per iscrutinio segreto; sulle altre materie si farà all'aperto: ed in caso di parità di voti, quello del Presidente avrà la prevalenza.

Art. 8. D'ogni seduta del Consiglio dovrà tenersi processo verbale, in cui vorranno essere notate tutte le deliberazioni prese coi principali motivi di esse.

Art. 9. Di tutte le deliberazioni, la cui esecuzione spetti al Regio Ispettore, se ne dovrà rilasciare al medesimo un estratto. Spetta al Presidente l'obbligo d'informare il Consiglio dell'eseguimento d'ogni deliberazione.

CAPITOLO II. — *Attribuzioni generali.*

Art. 10. Il Consiglio provinciale per le scuole attende acciò sieno osservate le leggi e regolamenti nelle scuole e negli istituti sì pubblici che privati posti entro il territorio di sua giurisdizione.

Art. 11. Qualora abbia prove od indizi di irregolarità o di disordine, ordina per mezzo delle Autorità scolastiche provinciali le visite straordinarie, che giudica necessarie, dà quei provvedimenti che stima più opportuni nei limiti delle sue attribuzioni, propone al Ministro della Pubblica Istruzione quelli che eccedono tali limiti, e dietro la proposta del suo Presidente provvede d'urgenza chiudendo temporariamente gli istituti e le scuole di qualunque natura senza distinzione d'insegnamenti in cui si manifestano gravi disordini, riferendone tosto al Ministro per le definitive disposizioni.

Art. 12. La vigilanza del Consiglio provinciale per le scuole sugli istituti e sulle scuole private, come pure sugli stabilimenti esclusivamente destinati a preparare giovani alla carriera sacerdotale, si limita a riconoscere se in essi nulla succeda di contrario alla igiene, alla morale, alle istituzioni dello Stato ed al programma secondo il quale furono aperti. Ad ispezionare tali scuole ed istituti il Consiglio può delegare uno o più de' suoi Membri in aggiunta al Funzionario governativo particolarmente incaricato di tali visite.

Art. 13. Il Consiglio invigila per l'adempimento dei legati a pro dell'istruzione, esamina se hanno un'applicazione conforme alla volontà dei loro autori, alle leggi presentemente in vigore, ed ai bisogni delle rispettive località, se la loro amministrazione proceda regolarmente, e fa le opportune instanze per quelle provvidenze che meglio possano valere per richiamarli alla destinazione loro o per renderli più fruttosi.

Art. 14. Invita ed eccita i Consigli comunali e gli istituti di beneficenza, che hanno per iscopo in tutto o in parte l'istruzione o l'educazione, ad aprire asili d'infanzia e scuole domenicali o serali per gli adulti.

Art. 15. Esso ha pure facoltà di proporre per prima iniziativa al Ministro quei provvedimenti che stima utili al buon andamento e all'incremento degli studi.

Art. 16. Esamina i materiali statistici risguardanti l'istruzione pubblica e privata della Provincia e li trasmette annualmente al Ministro colle sue avvertenze.

Art. 17. Delibera sull'ammissione ai corsi degli studi ed agli esami delle scuole secondarie classiche, tecniche e normali quando insorgano dubbiezze nell'applicazione dei regolamenti.

CAPITOLO III. — *Attribuzioni relative alle scuole normali e magistrali.*

Art. 18. I Consigli direttivi delle scuole normali, dopo che avranno esaminati i programmi d'insegnamento dei rispettivi Professori, li trasmetteranno al Consiglio per le scuole della provincia per la definitiva approvazione non più tardi del 10 novembre. Lo stesso si eseguirà per le relazioni d'insegnamento che, terminato l'anno accademico, devono fare i Professori delle sovra menzionate scuole. Il Consiglio provinciale emetterà il suo giudizio entro il mese di agosto.

Art. 19. Il Consiglio provinciale per le scuole, esaminata la relazione ricevuta dal Consiglio direttivo delle scuole normali sui progressi fatti durante l'anno da quegli allievi che fossero sussidiati dalla provincia, la comunica alla Deputazione provinciale colle proprie osservazioni e proposte.

Art. 20. Esso esamina le deliberazioni del Consiglio direttivo delle stesse scuole quando importino il privare del sussidio o escludere dalla scuola allievi sussidiati; ed ove riconosca che nel giudizio è occorsa qualche irregolarità, trasmette al Ministero la deliberazione del Consiglio stesso colle proprie osservazioni. Se invece riconosce regolarmente applicata la pena, conferma la deliberazione, ne dà avviso al Consiglio, che trasmette al Ministro, a cui può l'allievo punito ricorrere in via di appello.

Art. 21. L'apertura degli esami a tenore delle Leggi e dei Regolamenti in vigore per le patenti d'idoneità degli aspiranti-maestri e delle aspiranti-maestre, sarà determinata dai Consigli provinciali per le scuole, ai quali spetterà altresì la facoltà di accordare agli aspiranti stessi la dispensa di età quando non ecceda un anno, e di formare per iscrutinio segreto la Giunta esaminatrice, scegliendone il Presidente.

Art. 22. I temi per le prove in iscritto per gli esami suddetti saranno preparati da una Giunta di tre persone nominate dal Consiglio provinciale scolastico. Tali temi verranno trasmessi sotto sigillo al Presidente del Consiglio stesso, il quale li consegnerà a chi presiede la Commissione esaminatrice per essere da lui aperti in presenza dei candidati e dell'esaminatore assistente.

Art. 23. La verifica delle operazioni degli esami per le patenti d'idoneità degli aspiranti-maestri e delle aspiranti-maestre sarà pure fatta dal Consiglio provinciale per le scuole cui spetterà altresì di darvi la sua approvazione. Le patenti di maestro normale, così d'ordine superiore come di grado inferiore, si rilascieranno dal Presidente del Consiglio scolastico; quelle di maestro elementare dal R. Ispettore a nome del Consiglio suddetto.

Art. 24. Verificandosi il caso di qualche convalidazione o di dispensa di tirocinio, sarà in facoltà del Consiglio provinciale per le scuole di accordare la medesima in conformità delle norme prescritte.

CAPITOLO IV.
Scuole secondarie classiche e tecniche.

Art. 25. Il Consiglio provinciale sopra le scuole nei concorsi alle cattedre vacanti nei licei, ne' ginnasi e nelle scuole tecniche esamina se tutto fu eseguito secondo la Legge e i Regolamenti, e con le sue osservazioni trasmette la relazione della Giunta esaminatrice e gli allegati al Ministro.

Art. 26. Negli esami di concorso di posti gratuiti istituiti nei convitti governativi verifica se ciascun postulante sia ammessibile a termini delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Art. 27. In conformità delle norme stabilite esamina i titoli dei giovani aspiranti ai posti gratuiti ne' licei in virtù dell'articolo 198 della Legge 13 novembre 1859, e classifica i medesimi in ordine di merito.

Art. 28. Attenendosi ai modi prescritti dai vigenti Regolamenti sceglie le Giunte per gli esami delle tre classi liceali, per l'esame di licenza delle scuole tecniche, nomina una Commissione di quattro persone per la compilazione dei temi e per le prove in iscritto degli esami della licenza dei ginnasi e dei licei, e adempie inoltre alla speciale attribuzione delegatagli dall'articolo 34 della Legge 10 febbraio 1861 e dall'articolo 225 della Legge 13 novembre 1859.

Art. 29. Dispensa dal pagamento delle tasse d'iscrizione di esame quei giovani delle scuole ginnasiali o liceali, che appartengono a famiglie di veramente stretta fortuna in conformità delle Leggi e dei Regolamenti in vigore.

Art. 30. Esamina i documenti uniti alle istanze fatte per il pareggiamento di ginnasi e licei comunitativi o privati ai rispondenti istituti governativi, e delibera intorno alla loro validità.

Art. 31. Il Consiglio provinciale per le scuole determina ogni anno il programma della festa letteraria istituita per il Decreto Reale 4 marzo 1865; prescieglie dal Corpo degl'insegnanti e degli alunni liceali coloro, che dovranno trattarvi argomenti letterari o designa l'illustre scrittore o pensatore di cui si dovrà fare la commemorazione.

CAPITOLO V. — *Scuole elementari.*

Art. 32. Spetta ai Consigli provinciali per le scuole di promuovere in tutti i comuni e nelle borgate l'istituzione di scuole elementari.

Art. 33. Le nomine dei maestri comunitativi fatte in conformità della Legge debbono essere approvate dal Consiglio provinciale sopra le scuole. Le convenzioni dei comuni coi maestri sono pure soggette all'approvazione dello stesso Consiglio.

Art. 34. Almeno venti giorni avanti l'apertura dell'anno accademico il Consiglio provinciale tiene una sessione particolare per esaminare ed all'uopo approvare le proposte dei maestri o di maestre fatte dai Consigli comunali per le loro scuole elementari.

Art. 35. Le nomine e le convenzioni non saranno approvate sempre che non sia proposto un maestro fornito di titoli legali per l'insegnamento, o lo stipendio fissato non sia nella somma voluta dal Decreto di classificazione delle scuole, o al maestro siano imposti obblighi incompatibili con i doveri della scuola, ed in generale quando non siano osservate le Leggi ed i Regolamenti.

Art. 36. Il Consiglio può anche negare l'approvazione ai maestri per incapacità dimostrata o per vita sregolata risultante da fatti pubblicamente noti.

Art. 37. Esso potrà accordare un'autorizzazione provvisoria locale ai maestri proposti in mancanza assoluta di altri muniti di titoli legali.

Art. 38. Esso è solo giudice competente intorno al licenziamento dei maestri durante il tempo stabilito dalla Legge, ovvero da speciale convenzione.

Art. 39. I motivi per cui il Consiglio può approvare il licenziamento dato ad un maestro prima del tempo, pronunziate contro di lui le pene della deposizione o dell'interdizione scolastica, sono la negligenza abituale nell'esercizio dei doveri scolastici, la trasgressione degli obblighi da lui assunti innanzi al comune, la vita sregolata o fatti onde sia gravemente compromessa la sua riputazione. Prima di dare giudizio, il Consiglio prenderà le necessarie informazioni ed ammetterà l'imputato a deporre le sue ragioni in iscritto o verbalmente. L'Ispettore provinciale o circondariale in tali casi farà presso il Consiglio l'ufficio di relatore esponendo per iscritto in una narrazione particolareggiata e documentata tutti i fatti colle loro circostanze imputati al maestro posto sotto accusa.

Art. 40. Le rinunzie volontarie dell'incolpato, tuttochè accettate, non impediscono nè interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui dal Consiglio provinciale per fatti, che possono dar luogo all'applicazione della deposizione o dell'interdizione scolastica.

Art. 41. Ove un Consiglio Comunale trascuri di fare in tempo utile la proposta dei maestri e delle maestre per le proprie scuole elementari o non assegni loro gli stipendi stabiliti dalla Legge, il Consiglio provinciale provvederà di ufficio. Esso farà pure le debite sollecitazioni presso le Autorità competenti ove qualche Consiglio comunale trascuri di stabilire quel numero di classi, che è necessario ai bisogni della rispettiva popolazione o non istanzi tutta la somma necessaria per i locali e le suppellettili delle sue scuole elementari.

Art. 42. Il Consiglio provinciale sopra le scuole potrà nominare speciali soprintendenti nelle scuole elementari mantenute da corporazioni o da associazioni private o pubbliche.

Art. 43. Esso distribuisce gli annuali sussidi conceduti alle scuole elementari in conformità delle norme stabilite.

Art. 44. Ogni anno il Consiglio provinciale scolastico prima del 15 ottobre formerà l'elenco dei libri, che reputerà più atti per l'insegnamento nelle scuole elementari urbane, ed altro uguale elenco per le scuole elementari rurali. Tali libri dovranno essere già approvati dal Consiglio superiore d'istruzione pubblica ovvero appartenere ad autori di riputazione accertata. Durante l'anno scolastico non potranno usarsi nelle scuole elementari libri che non siano compresi negli elenchi suddetti.

Firenze, 1° settembre 1865.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro: NATOLI.

Relazione a S. M. del Ministro della Guerra nell'udienza del 1° *settembre* 1865 *circa la soppressione delle Divisioni militari di Cremona e di Modena.*

SIRE,

La M. V. coi Decreti 31 dicembre 1864 e 28 giugno 1865 si degnava approvare alcune proposte del Riferente contenenti qualche parziale modificazione della circoscrizione militare dello Stato.

Come in tale circostanza il Riferente aveva l'onore di esporre alla M. V., si era riconosciuto che nell'attuale ordinamento militare territoriale poteano essere introdotte progressivamente alcune varianti consigliate dal sempre progrediente consolidamento delle nostre istituzioni militari senza pregiudizio del servizio e con vantaggio della finanza lasciando però intatte le questioni la cui soluzione dipende del definitivo ordinamento della circoscrizione amministrativa.

La soppressione delle due Divisioni di Modena e di Cremona sarebbe altra delle parziali modificazioni proposte successivamente alla M. V. avvegnachè mentre con tale provvedimento si ottiene un notevole risparmio non si altera punto l'economia del servizio territoriale solo allargandosi di alquanto la giurisdizione delle due Divisioni di Brescia e di Parma, ma non al di là dei limiti entro i quali fu dimostrato dall'esperienza di altre Divisioni poter esser perfettamente esercitato il comando divisionale.

Indotto da tali considerazioni il Riferente sottopone alla M. V. il relativo Decreto di soppressione onde sia reso esecutorio quando incontri il Sovrano gradimento.

Il numero 2476 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la circoscrizione militare territoriale del Regno stabilita dai Decreti del 9 giugno 1861, 27 settembre 1862 e 28 giugno 1865;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Col 1° prossimo ottobre saranno sciolte le due Divisioni militari di Cremona e di Modena.

Art. 2. I Circondari di Cremona, Casalmaggiore e Crema che formano l'attuale Divisiona di Cremona passeranno sotto la dipendenza della Divisione militare di Brescia.

Art. 3. I Circondari di Modena, Guastalla, Mirandola, Pavullo e Reggio che formano l'attuale Divisione di Modena passeranno sotto la dipendenza della Divisione militare di Parma.

Art. 4. Il Personale dei Comandi ed Uffizi divisionali delle due Divisioni soppresse sarà impiegato a coprire le mancanze che possono esservi altrove nel grado rispettivo; ed in diffetto si provvederà pel medesimo a tenore di Legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1° settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

A. PETITTI.

Relazione a S. M. del Ministro della Guerra, in udienza del 7 settembre 1865, *intorno alla nomina de'Direttori de'magazzini dell'Amministrazione militare ed alla fissazione dei rispettivi stipendi.*

SIRE,

Col R. Decreto in data 7 febbraio 1864 la M. V., istituendo i Magazzini Dipartimentali dell'Amministrazione Militare, determinava che a capo del servizio in ciascheduno di essi vi fosse un Direttore.

Con altro R. Decreto di questo giorno la M. V. sanciva il quadro organico del Personale contabile dell'Amministrazione della Guerra, ove non potè esser compresa la carica sopradetta.

Per conseguenza, rimanendo ora da stabilire le norme per la nomina dei Direttori onde si tratta, nonchè il relativo loro stipendio, il Riferente si dà l'onore di proporre alla M. V. il seguente schema di Decreto, col quale verrebbe opportunamente a tal bisogna provvisto.

Il numero 2478 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto 7 luglio 1861, relativo alla pianta organica del Personale contabile dell'Amministrazione militare in cui sono compresi i Direttori e Vice-Direttori dei Magazzini dell'Amministrazione della Guerra;

Visto il Regio Decreto dato il 7 febbraio 1864 che istituisce i magazzini principali e secondari dell'Amministrazione suddetta, avente ciascuno a capo del servizio un Direttore;

Visto l'altro Nostro Decreto del 5 giugno 1865 in cui si provvede per l'ordinamento degli Impiegati civili chiamati all'esercizio delle incumbenze contabili dipendenti dal Ministero della Guerra, ordinamento nel quale non potevano esser compresi i Direttori surriferiti;

Considerato che il mantenere la carica di Direttore è necessario pel regolare procedimento del servizio;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I Direttori de'magazzini dell'Amministrazione militare potranno essere indistintamente tratti dagli Ufficiali superiori dell'Esercito, dagl'Impiegati superiori dell'Amministrazione centrale della Guerra, da quelli del Corpo d'Intendenza militare, ed infine dagli Impiegati contabili dipendenti dal Ministero predetto, e saranno nominati con Decreto Reale, sulla pro-

posta del Nostro Ministro per gli Affari della Guerra.

Art. 2. I Direttori saranno in numero di sei, dei quali tre di 1ª classe coll'annuo stipendio di lire 6,000, e tre di 2ª classe con quello di lire 5,000.

Art. 3. I Direttori provenienti dagl'impiegati civili, se di prima classe verranno assimilati al rango di colonnello, se di seconda a quello di luogotenente colonnello.

Art. 4. Qualora, per trovarsi vacanti posti di Direttore, venissero incaricati Uffiziali ed Impiegati a disimpegnarne le funzioni, questi ultimi conserveranno le competenze del rispettivo loro grado ed i primi, a qualunque arma dessi appartengano, dovranno ricevere quelle assegnate al rispettivo grado nell'Arma di Fanteria.

Le competenze ora dette saranno prelevate sul capitolo del bilancio del Personale dei Magazzini dell'Amministrazione militare.

Art. 5. Sono mantenute in vigore le Nostre disposizioni anteriori in quanto non siano contrarie alle presenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Firenze, addì 7 settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

A. Petitti.

Relazione a S. M. del Ministro dell'Interno in udienza del 1° settembre 1865, per una rettificazione all'articolo 162 della Legge Comunale e Provinciale.

Sire!

L'articolo 162 della legge 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale, dopo di avere stabilito che « non possono essere eletti consiglieri provinciali quelli che « non possedono nella provincia, o che non vi « hanno domicilio a mente dell'articolo 19, i « minori di 25 anni, gli ecclesiastici e Ministri « del Culto contemplati nell'articolo 25, i funzionari cui compete la sorveglianza delle pro« vincie, gl'impiegati dei loro uffizi, coloro che « hanno il maneggio del denaro provinciale o « lite vertente colla provincia, gli impiegati e « contabili dei Comuni e degli Istituti di Carità « e di Beneficenza e di Culto della provincia » aggiunge: « e coloro infine che trovansi colpiti « dalle esclusioni di cui nell'articolo 25 della « presente legge. »

Questa seconda citazione dell'articolo 25 è evidentemente erronea, perchè le incompatibilità previste da questo articolo sono specificatamente indicate nell'articolo 162, mentre non sono altrimenti in questo riprodotte le esclusioni stabilite dall'articolo 26, per cui può nascere il dubbio che siano eleggibili all'ufficio di Consiglieri provinciali le persone ivi indicate, cioè « gli inalfabeti, le donne, gli interdetti o « provvisti di consulente giudiziario; coloro « che sono in *istato di fallimento dichiarato* o « che abbiano fatta cessione dei beni, finchè non « abbiano pagato intieramente i loro creditori; « quelli che furono condannati a pene criminali, « se non ottennero la riabilitazione, i condan« nati a pene correzionali od a particolari in« terdizioni, mentre le scontano, e finalmente i « condannati per furto, frode o attentato ai co« stumi. »

Oltre di ciò vuolsi notare che il ricordato articolo 162 della legge attuale è precisamente identico all'articolo 155 dell'antica legge 23 ottobre 1859, il quale dichiarava non potersi eleggere a Consiglieri provinciali non soltanto gli elettori ivi contemplati, ma nemmeno i cittadini colpiti dalle esclusioni previste dal precedente articolo 23, il quale corrisponde pienamente all'articolo 26 della legge nuova.

Per tali motivi è forza conchiudere che nell'ultimo alinea dell'articolo 162 della vigente legge comunale e provinciale siasi per puro errore materiale citato l'articolo 25 invece dell'articolo 26 della legge medesima; e siccome importa di ovviare agl'inconvenienti che potrebbero derivare dall'occorso sbaglio, il Riferente si onora di sottoporre alla Firma della Maestà Vostra l'unito schema di Decreto diretto a rettificare in tal parte il ripetuto art. 162 della legge comunale e provinciale.

Il numero 2485 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 25, 26 e 162 della Legge sull'Amministrazione Comunale e Provinciale, in data 20 marzo 1865, n° 2248, allegato *A*.

Attesochè nell'ultimo alinea dell'art. 162 della Legge stessa, identico all'articolo 155 di quella del 23 ottobre 1859, n° 3702, siasi citato l'articolo 25 della nuova Legge, mentre si doveva evidentemente citare l'art. 26 che corrisponde al 23 della Legge antica;

Sulla proposta dei Ministri dell'Interno, e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il testo dell'articolo 162 della Legge sull'Amministrazione Comunale e Provinciale è ristabilito come segue:

« Art. 162. Non possono essere eletti a Con« siglieri Provinciali quelli che non possedono « nella Provincia o che non vi hanno domicilio « a mente dell'art. 19 i minori di 25 anni, gli « ecclesiastici e ministri del culto contemplati « nell'art. 25, i funzionari cui compete la sor« veglianza delle Provincie, gl'impiegati dei loro « uffizi, coloro che hanno il maneggio del de« naro Provinciale o lite vertente colla Provin« cia, gl'impiegati e contabili dei Comuni e de« gli Istituti di carità, di beneficenza e di culto « della Provincia, e coloro infine che trovansi « colpiti dalle esclusioni di cui nell'art. 26 della « presente Legge. »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 1° settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza.
Cortese.

Il numero 2474 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per cause di pubblico servizio sì civile che militare;

Vista la Legge 24 dicembre 1864, colla quale sono prorogate fino al 1° luglio 1866 le disposizioni della Legge succitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporiamente ad uso militare il Convento dei Minori Osservanti di Reggio d'Emilia, provvedendo a termini dell'articolo 1 della Legge 22 dicembre 1861 a ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento dei Monaci ivi esistenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

A. Petitti.

S. M., sulla proposta del Ministro per l'Interno, con Decreti in data 24 agosto e 1° settembre, ha fatto le seguenti nomine e promozioni nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

A Commendatore:

Mazzei cav. Francesco, architetto ingegnere capo dell'uffizio del Genio Civile pei fabbricati demaniali in Firenze.

Ad Uffiziali:

Ghinozzi cav. dott. Carlo, professore di clinica medica in Firenze, consigliere del Consiglio Superiore di sanità;

Novaro cav. Giuseppe, consigliere delegato nella prefettura della provincia di Siena;

Tolomei conte cav. Bernardo, sindaco del comune di Siena;

Braico cav. Cesare, presidente del cessato Consiglio Superiore di sanità in Napoli.

A Cavalieri:

Balsamo Giuseppe, maggiore di Guardia Nazionale in Napoli;

Giura Francesco, capitano id.;

Garrone Martino, direttore delle carceri giudiziarie di Napoli;

Pistoi dottor Vittorio, ingegnere nell'ufficio del Genio Civile pei fabbricati demaniali in Firenze;

Morroi Ranchibile conte Giuseppe, funzionante da soprintendente della cessata soprintendenza di salute in Sicilia;

Crescimanno Giacomo, sindaco del comune di Caltagirone;

Pintor-Navoni avv. Efisio, consigliere nella prefettura della provincia di Livorno;

Mattei Giuseppe, segretario della direzione compartimentale del Tesoro in Genova;

Beltrami-Scalia Martino, ispettore centrale delle carceri.

S. M., sulla proposta del Ministro dell'Interno, ha fatte le seguenti disposizioni nel personale dell'Amministrazione Provinciale:

Con R. Decreto del 7 settembre 1865:

Solito Filippo, segretario capo di 1ª classe, collocato a riposo di ufficio per avanzata età ed anzianità di servizio;

Filippone Giuseppe, segretario di 1ª classe, id., id.;

De Nava Francesco, id. di 2ª classe, collocato in aspettativa per un anno a sua dimanda per comprovate ragioni di salute con la metà dello stipendio;

Calvi march. Filippo, applicato di 1ª classe, id. per sei mesi a sua domanda per ragioni di famiglia senza stipendio;

Cardella Biagio, id. in aspettativa per ragioni di salute, richiamato in attività di servizio.

Con R. Decreto del 18 settembre 1865.

D'Elia Edoardo, applicato di 3ª classe, dispensato dal servizio per non essersi recato alla Sotto-Prefettura di San Severo dov'era stato destinato.

S. M., sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti nomine e promozioni:

Con R. Decreto del 24 settembre 1865:

Mossa cav. Lodovico, luogotenente colonnello nel 45° reggimento di fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

Goretti Costantino, luogotenente nel 27° id., id. id;

Daino Gaspare, sottotenente nel 34° id., id. idem;

Manini Giovanni, luogotenente nel 44° id., per riduzione di corpo;

Vigna Paolo, sottotenente nel 2° granatieri, id. id.;

Mattia Saverio, id. nel 25 fanteria, id. id.;

Gay Giuseppe, id. nel 40° id., id. id.;

Vuillermin Agostino, id. nel 40° id., id. id.;

Cecchi Giuseppe, id. nel 64° id., id. id.;

Carati Antonio, capitano nel 7° id., per sospensione dall'impiego;

Mazza Angelo, luogotenente nel 49° id., id. idem;

Sinigaglia Flaminio, id. nel 35° id., per motivi di famiglia;

Giardino Ercole, sottotenente nel 7° granatieri, id. id.;

Abrardo Tommaso, id. nel 11° fanteria, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione.

Bianco Giuseppe, id. nel 55° id., id.;

Fedeli Alessandro, luogotenente in aspettativa, rimosso dal grado e dall'impiego, dietro parere di un Consiglio di disciplina;

Perego Giovanni, capitano in aspettativa, richiamato in servizio effettivo nel corpo d'amministrazione;

Cerulli Tommaso, sottotenente id., id.;

Ceci Costantino, id. id, id.;

Montanaro Giuseppe, id. id., id.;

Leschiera Sebastiano, id. id., id.;

Vandero Vincenzo, id id., id.;

Chiarizia Ernesto, id. id., id.;

Trucchi Antonio, id. id., id.;

Vollaro Giuseppe, id. id., id.;

Deabate Vitale, sottotenente di fanteria, ora in aspettativa, rimosso dal grado e dall'impiego in seguito a parere di un Consiglio di disciplina, ed ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento di quell'assegnamento che possa competergli.

S. M., sulla proposta del Ministro della Marina, con Decreto del 3 settembre 1865, ha dispensato dal servizio, in seguito a sua domanda, Talassano Giacomo, applicato di Marina di 3ª classe in disponibilità.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

A termini del Regolamento approvato col Reale Decreto 27 settembre 1857, n° 2481, volendo il Ministero provvedere al posto di medico assistente alla clinica ostetrica dell'Università di Torino pel prossimo venturo anno scolastico 1865-66.

Invita gli aspiranti ad un tale officio a presentare a questo Ministero le loro domande in carta bollata da lire 1, corredandole dei documenti prescritti dall'articolo 20 del citato Regolamento fra tutto il giorno 5 del mese di ottobre prossimo venturo.

Firenze, li 18 settembre 1865.

Il Direttore Capo della 4ª Divisione
Garneri.

(I Direttori degli altri periodici sono pregati di ripetere il presente Avviso).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere di titolare la cattedra di chimica farmaceutica vacante nella Università di Torino, si invitano gli aspiranti a presentare le loro domande in carta bollata, prima del giorno 15 del mese di gennaio 1866 al Ministero della pubblica istruzione.

La domanda deve contenere la qualità ed il domicilio del candidato ed essere inoltre esplicitamente in essa dichiarato se il medesimo intenda di concorrere per titoli o per esame, ovvero per amendue le forme ad un tempo.

Il concorrente per titoli, o per titoli ed esame, dovrà unire alla domanda i documenti che intende di produrre, descritti e numerati in apposito elenco.

Le domande presentate dopo il 15 gennaio 1866 non saranno più ammesse.

Firenze, li 13 settembre 1865.

Il Direttore-Capo di Divisione
Garneri.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere alle cattedre d'insegnamento normale annesse al Museo Industriale Italiano in Torino, e descritte nel seguente quadro, s'invitano gli aspiranti a presentare le loro domande corredate degli opportuni documenti alla Prefettura della Provincia di Torino prima del 10 ottobre prossimo.

Il concorso avrà luogo per titoli ed il merito dei candidati sarà giudicato dal Consiglio superiore per le scuole.

Firenze, 10 settembre 1865.

Il Ministro: Torelli.

Designazione degl'insegnamenti	Assegnamento
Economia rurale	L. 4,000
Economia commerciale, industriale e diritto	» 4,000
Fisica industriale.	» 4,000
Lettere italiane, geografia e storia	» 4,000

PS. *Le Direzioni dei varii periodici italiani sono pregate di riprodurre il presente Avviso di concorso.*

SENATO DEL REGNO

Ufficio di Questura.

In seguito al R. Decreto del 7 di questo mese che reca lo scioglimento della Camera dei Deputati e la riconvocazione del Parlamento pel giorno 15 di novembre prossimo, si mette in avvertenza che a norma del Regolamento annesso al Regio Decreto 30 giugno 1864 la franchigia postale pei signori Senatori rimane interrotta dal giorno 7 a tutto il 15 di ottobre prossimo.

Il Questore
U. D. Gherardesca.

NOTIZIE ESTERE

Inghilterra. — Il soggiorno della regina a Balmoral ènotevole per la mancanza di ogni fasto ed ostentazione.

S. M. passeggia spesso lungo il fiume ora con una delle sue figlie ed ora con una dama d'onore; qualche volta percorre a cavallo, ma senza seguito, i luoghi pittoreschi dei dintorni. (*International*)

— Il principe Amedeo, secondogenito di Vittorio Emanuele, è partito sabato mattina da Parigi per Londra.

Il marchese d'Azeglio, che era arrivato il giorno prima da Spa a Parigi, accompagnava il giovane principe.

Il principe fu ricevuto a Douvres dal conte Maffei, incaricato d'affari della legazione italiana in assenza del marchese D'Azeglio.

Il principe è arrivato a due ore e mezzo alla legazione, dove risiederà durante il suo soggiorno in Inghilterra. (*Nord*)

— Si ha da Dublino, in data di martedì mattina:

Ieri sera alle dieci venne arrestato a Queenstown un uffiziale dell'armata confederata.

Gli furono trovate addosso carte portanti indizi d'alto tradimento.

È accreditato presso la società dei *fenians*. (*Times*)

— Si ha da Liverpool in data di lunedì:

Questa mattina venne affisso l'ordine d'arresto di James Stephens, il *fenian* di Dublino; si ricevettero pure altri mandati di cattura per molti altri membri irlandesi che si trovano nelle prime file della società dei *fenians*.

Sabato ebbero luogo e qui ed a Birkenhead dei *meetings*; vennero mandati a Londra ed a Dublino ed altrove incaricati per aver conferenze.

Molti volontari addetti all'artiglieria ed ai carabinieri, che appartenevano alla società dei *fenians* hanno ultimamente abbandonati i loro corpi, e si sono diretti su diversi punti della contea.

Sulle due rive della Mersey vi sono case molto ben conosciute per esser luogo di convegno dove si fanno esercizi di armi durante la notte. (*Times*)

— Il lord luogotenente generale ed il governatore generale dell'Irlanda han pubblicato il seguente proclama:

« Visto che certe persone, che si chiamano col titolo di *Fenians*, si sono associate ad una cospirazione colpevole di lesa maestà contro l'autorità della Regina in Irlanda:

« Visto che noi abbiamo ricevuto avviso che James Stephens, allor chiamato Power, Butler, Kelly, Shook, ha appartenuto alla detta società, e che ne ha fatto oggetto di una corrispondenza avente il carattere di alto tradimento:

« Risolti a consegnare il suddetto James Stephens alla giustizia noi offriamo colla presente una ricompensa di 200 lire sterline a chiunque si impadronirà della persona del summominato Stephens, e lo consegnerà per essere, quale lo merita, imprigionato.

« Noi prescriviamo ed ordiniamo colla presente a tutti i giudici di pace, aldermans, constabili ed a tutti gli altri fedeli sudditi di S. M. d'impiegare tutto il loro zelo, ed arrestare il detto James Stephens, prevenendo che chiunque gli darà aiuto a sottrarsi alla giustizia incorrerà le stesse pene delle quali è colpito il delitto di alto tradimento.

« Dato al castello di S. M. a Dublino, questo giorno al 16 di settembre 1865.

Per ordine di S. Ecc.
Thomas A. Larcom.

Francia. Si ha da Biarritz in data del 19;

« L'imperatore e l'imperatrice si sono portati ieri a Saint-Jean-de-Luz a visitare i lavori del porto di Socoa che si continuano con successo, e che faranno ben presto di quelle rade un porto sicuro per i bastimenti del golfo di Guascogna.

Il maire e la popolazione di Saint-Jean-de-Luz hanno professato all'imperatore tutta la loro riconoscenza per un'impresa che è destinata a rilevare questa città dalla sua decadenza.

Le LL. MM. ritornarono la stessa sera a Biarritz. (*Moniteur.*)

Prussia. — Si scrive da Berlino in data 17 settembre al *Moniteur:*

« Colle lettere patenti del 15 settembre il re ha preso possesso del Lauenburg.

« Questo ducato avrà un ministero a parte confidato al presidente del Consiglio signor di Bismark: gli attuali impiegati che avranno prestato il giuramento di fedeltà rimarranno in funzione.

« Quanto alla prestazione di fedeltà ed omaggio, essa viene rimandata a quando il re potrà andarvi in persona. Il conte Arnim Boytzenburg viene mandato fin d'ora nel Ducato per installare il governo di Prussia e ricevere dagli impiegati il giuramento di fedeltà; S. M. aggiunge a' suoi titoli quello di duca di Lauenburg.

« Ed a questo proposito si domanda come si procederà per risolvere la questione costituzionale che si trova già messa in campo in forza del fatto di questa annessione.

« L'articolo 55 della costituzione prussiana è così concepito — il re non può senza il consenso delle Camere diventare ad un tempo il sovrano dello straniero. — La parola tedesca usata in questo articolo è *reich*, che vuol propriamente dire regno.

« Vi fu chi sostenne che il Lauenburg, non potendo essere così qualificato, non poteva esser applicato in questo caso l'articolo 55 della Costituzione; ma lo spirito di questa disposizione è troppo evidente perchè si possa adottar questa interpretazione, ed è probabile che non ne avrà la prevalenza.

« Si aggiunge a tal proposito che le Camere soltanto possono legalizzare il pagamento della somma al cui prezzo l'imperatore Francesco Giuseppe ha rinunziato ai diritti che gli erano stati conferiti dal trattato di Vienna. La *Corrispondenza provinciale* annunzia che il pagamento sarà fatto provvisoriamente dalla cassetta privata del re.

« I giornali amici del ministero colgono quest'occasione per isviluppare considerazioni, le quali non potranno a meno di preoccupare gli Stati medii.

« Si sa che nel mezzo di Ratzeburg, città del Lauenburg, esiste un piccola colonia dipendente dal Mecklenburg Strelitz. Il governo Danese aveva tentato più volte di por fine a questa anomalia; ma il gabinetto di Strelitz aveva opposto un no risoluto, e la Germania aplaudiva a quelle resistenze.

« I giornali che difendono la politica della Prussia si scagliano oggidì contro questo stato di cose, e dicono che non è più dei nostri tempi un condominio qualunque in una piccola isola della quale un'ottava parte continuerebbe ad appartenere ad un principe senza autorità.

« Un giornale di Amburgo citato dalla *Gazzetta della Germania del nord* dimanda se dipenderà dal capriccio delle autorità di Strelitz che la guarnigione prussiana di Ratzeburg possa manovrare sul campo degli esercizii di Palemberg incastrato nei possedimenti del Mecklenburg, ed il cui uso potrebbe a tutto rigore venir interdetto ai soldati prussiani da un distaccamento di fanteria del granduca.

« Il Lauenburg essendo un paese la cui superficie non oltrepassa le diciotto miglia quadrate, tutti questi particolari non hanno altra importanza che quella di riprodurre su di una piccola scala quelle gravi questioni che in grandi proporzioni preoccupano tutta la Germania.

» Il battaglione dei soldati della marina che era a Dantzik s'imbarcò sul *Vineta* per Kiel dove terrà guarnigione, e dove si trovano sin d'ora la stazione navale e gli stabilimenti marittimi della Prussia. Giova qui il ricordare, che quando si cominciò a parlare del progetto di questa traslocazione il gabinetto di Vienna si oppose.

« I giornali agitano in questo momento due questioni importanti dal punto di vista degli affari interni.

« I deputati, che sono pubblici impiegati, sono obbligati a farsi supplire a loro spese nelle loro funzioni per tutta la durata dei lavori legislativi? I deputati possono venir chiamati in giudizio per parole proferite nell'esercizio del loro mandato?

« Questi sono i due punti sui quali discute la stampa di Berlino.

« Sino al 1864 i deputati che coprono un impiego pubblico non si erano fatti rimpiazzare a loro spese; ma ora il governo vorrebbe addossare loro questo aggravio.

« La seconda questione è più delicata; essa era stata trattata in occasione degli attacchi diretti nella seconda Camera dai signori Waldeck e Gneist contro la magistratura prussiana.

« Il signor Dernecker, il primo libraio di Berlino e membro della Camera dei deputati, è attualmente sotto processo non per parole proferite in Parlamento, ma per un discorso pronunziato in una delle adunanze del National verein.

« Il re accompagnato dal principe reale è partito oggi 17 per Merseburg, dove troverà il principe Alfredo d'Inghilterra, il granduca di Saxe Weimar, il duca di Saxe-Coburgh-Gotha, il duca di Altenburg ed altri principi della Turingia. Questo viaggio è provocato dal desiderio del re di celebrare il cinquantesimo anniversario dell'incorporazione di una parte della Sassonia regia alla Prussia. »

— Il giorno 17 il re di Prussia è arrivato coi principi e le principesse della famiglia reale a Merseburg per celebrare il 50° anniversario dell'annessione della Sassonia alla Prussia.

I funzionari civili ed i decani dell'Università di Halle si erano tutti riuniti nella gran sala del castello.

Là il decano del capitolo evangelico, l'ottuagenario signor de Krosigk, che cinquant'anni or sono aveva letto l'indirizzo degli Stati in occasione dell'incorporazione di quella provincia alla Prussia, lesse parimente al re l'indirizzo che gli presentavano in quest'anno gli Stati.

S. M. rispose:

« Accetto con piacere i saluti della Sassonia prussiana all'occasione del mio primo soggiorno fra voi, dacchè tengo il posto che la provvidenza mi ha assegnato.

« Questo soggiorno coincide con un'epoca importante.

« È scorso un mezzo secolo dal giorno in cui alcune terre di questo paese vennero nuovamente riunite alla lor madre patria, e che altre vi furono annesse.

« I sentimenti delle prime in quest'occasione si possono spiegare, dappoichè esse conoscevano il paterno governo degli Hohenzollern, al quale appartenevano dopo aver sostenuto prove dolorose.

« Ma gli è tutt'altro delle terre nuovamente annesse alla Prussia, dappoichè esse venivano disgiunte da un Governo al quale le legavano affetto e riconoscenza.

« Quanto è stato detto, cioè, che le promesse del 22 maggio 1815 sono diventate una verità, spiega il perchè le nuove provincie si collegano con riconoscenza d'intorno a me.

« Io sono felice di ricevere l'espressione della riconoscenza di tutta questa provincia per gli augusti sovrani ai quali essa avanti tutto è dovuta. Voglio dire che al compirsi del secolo benediciate pur anche la mia memoria, se l'onnipotente non si stanca di benedir la Prussia così evidentemente come sin ora.

« Camminiamo adunque uniti e con reciproca fiducia verso l'avvenire, ci porti esso la gioia, o sia causa di dolore. »

Dimani, 18, avrà luogo la parata del quarto corpo d'armata e dei contingenti federali di Saxe Altenburg, Saxe Coburg, Anhal, Schvartzburg e Reuss che si sono a questo riuniti.

Tutte queste truppe formano un assieme di 20 mila uomini con 54 pezzi d'artiglieria. (*Nord Deut. Zeitung*)

Austria. — Il *Neue Fremdenblatt* dice che la notizia della circolare diplomatica spedita dalla Russia ai suoi agenti diplomatici relativamente alla Convenzione di Gastein, circolare che dovrebb'essere scritta nello stesso senso di quelle dell'Inghilterra e della Francia, è in contraddizione con quanto ha dichiarato il conte Stackelberg, attuale ambasciatore russo presso la Corte di Vienna.

Lo stesso giornale assicura che il conte di Stackelberg ha recentemente dichiarato in modo officiale, che la Russia intendeva conservare una politica di non intervento nella questione dello Schleswig-Holstein. (*Havas*)

Germania. — La *Weser Zeit.* ha da Kiel:

« Pare che ultimamente il generale Manteuffel in una riunione di officiali prussiani ed austriaci si sia molto riscaldato contro i coloni tedeschi.

« Il generale avrebbe detto: — Il vero tricolore dei Ducati è quello che risulta dal giallonero dell'Austria e dal bianco-nero della Prussia, ed è per questi che tutti i soldati prussiani ed austriaci corrono con entusiasmo alla pugna.

« Quanto all'altro tricolore nero-rosso-oro, esso è stato macchiato dalla rivoluzione e trascinato nel fango. »

— Si scrive da Schleswig in data del 16 settembre alla *Corrisp. Havas*:

« Il nuovo governatore prussiano generale Manteuffel ha pienamente disapprovato le misure state prese dal signor de Zedlitz relativamente alla destituzione della maggior parte degli impiegati dello Schleswig-Holstein.

« Si spera che il signor de Zedlitz darà le sue dimissioni.

« Il proclama del signor Manteuffel abbenchè su certi punti assai riservato, ha prodotto nel paese una favorevolissima impressione, e così pure quello del generale Gablentz.

Stati Uniti. — Si scrive da New-York in data del 2 settembre:

« Due o tre soggetti assai gravi, ma non di carattere politico hanno in questo momento il privilegio di assorbire compiutamente la pubblica attenzione.

« In primo luogo le disgrazie finanziarie che hanno l'una dopo l'altra colpita la piazza di New York.

« L'*Herald* dice: — Oggi nel Wall Street tutti si guardano con diffidenza, e non si sa a quale stabilimento fidarsi; chi ha delle azioni le vende; il panico è al colmo. Se degli stabilimenti come il *Mercantile* ed il *Phoenix banks* non vi presentano sicurezza; se una casa così

solida come quella dei Kelchum o dei Traham può sospendere i pagamenti, su chi e su che si avrà a contare? Se si scopre che uomini di buona riputazione come i Windsor, Jenkins ed il giovane Ketchun sono dei miserabili, in chi si potrà aver confidenza? — Si sbaglierebbe però di gran lunga chi volesse prendere queste recriminazioni dell'*Herald* a stretto senso della parola.

« Qui dove una nazione giovane e forte è piena di vita, il commercio riprenderà ben presto la sua attività, e questa crisi passeggiera avrà probabilmente per solo risultato di provocare una modificazione nella legge che regola i *cheques* il cui abuso ha facilitato questi storni scandalosi, e questi più scandalosi fallimenti.

« La stampa si occupa inoltre dell'aumento del numero dei delitti. Il *recorder* Hoffmann in un suo discorso confessa che il pubblico è assai allarmato per i delitti che si commettono. È vero che il numero dei furti, e degli attentati più o meno gravi è illimitato. Si spoglia la gente nelle contrade, si penetra nelle case, si aggrediscono e si legano i passanti. Ma l'onorevole magistrato soggiunge esser questo uno stato di cose evidentemente transitorio, e conseguenza in qualche modo necessaria della guerra cesserà sì tosto che la pubblica forza e polizia abbiano riprese le loro funzioni regolari. La maggior parte in fatti di questi delitti sono commessi da soldati congedati venuti da fuori privi di occupazione, e sovente gettati senza risorse sul lastrico delle grandi città americane.

« Un terzo soggetto largamente sfruttato dai giornali è il processo Wirtz. Il capitanio confederato Wirtz, già comandante il deposito dei prigionieri d'Andelsonville comparisce davanti la Corte marziale di Andelsonville imputato di aver deliberatamente cagionato la morte di molti soldati federali affidati alla sua custodia.

« Nelle prime investigazioni si cercò, dicesi, di implicare in questo triste processo anche il gunerale Lee, ma queste accuse dirette contro un uomo che nel suo ritiro ha portato seco la simpatia fin anco dei suoi vincitori vennero abbandonate dietro alle vive istanze del generale Grant il quale si sarebbe portato moralmente garante pel suo glorioso avversario.

« Le notizie che ci arrivano dal Sud sono contraddittorie, e riesce difficile il conoscere la verità circa ad una posizione che viene apprezzata in vari modi da corrispondenti che si trovano sullo stesso luogo testimoni degli stessi fatti.

« I giornali radicali tutti concordi rappresentano la situazione sotto colori i più tristi: antipatie di razza, disordini interni, delitti di ogni specie, impossibilità di riorganizzare il lavoro, miseria dei negri, astio dei bianchi contro il Governo federale — nulla manca di tutto questo nelle descrizioni che essi fanno di un paese infelice, ruinato dalla guerra, e che essi vorrebbero mantenere sotto i rigori dell'autorità militare.

« I giornali democratici del Nord e tutti i fogli del Sud insistono al contrario sullo spirito di concordia e di conciliazione che si manifesta fra le popolazioni, e citano specialmente la lettera del generale Johnston che raccomanda ai suoi compatriotti una leale adesione all'Unione.

« L'esempio del generale Johnston è stato seguito dalla maggior parte dei vecchi capi della lotta, i quali or predicano la sottomissione e la pace.

« In molte parti l'ordine si ristabilisce, il lavoro è ripreso, e la sostituzione del governo civile al governo militare si effettua senza inconvenienti, ma non sempre senza conflitto.

« Si dice che il gabinetto del signor Johnson si preoccupi seriamente dell'antagonismo che si manifesta in molti Stati fra i governatori provvisori stati nominati dal presidente ed i comandanti dei corpi d'occupazione. Pare che il presidente inclini verso il partito di riconciliazione rappresentato dall'autorità civile.

« Se gli abitanti degli Stati confederati saranno lasciati liberi d'esprimere la loro opinione, non si avranno a temere difficoltà di sorta al compimento dell'opera di ricostituzione.

« Quanto pare che venga ad appoggio di questa asserzione si è la premura colla quale le popolazioni chiamate ad eleggere delle convenzioni di Stati per l'abolizione della schiavitù, accorrono a prestare il giuramento dimandato dal proclama presidenziale del 29 maggio 1865.

« Il governo ha ricevuto in proposito eccellenti rapporti dai governatori del Texas, della Florida, della Georgia, ecc.

« Le ultime notizie arrivate da California ci annunziano il mal esito del prestito juarista; non si presentò neppure un sottoscrittore, e giusta quanto porta il corriere di San Francisco, gli agenti dell'ex-presidente non hanno neppur potuto rimborsarsi delle spese della stampa dei titoli. »

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Accademia Reale di medicina di Torino. — Tornata straordinaria del 9 agosto 1865. — *Presidenza Demarchi.* — L'Accademia udita la comunicazione di una lettera del prefetto della provincia di Torino relativa alla epidemia colerosa che fa strage in Ancona e minaccia altre provincie, determina di sospendere le ferie autunnali consuete e di associarsi al Governo e secondarne le viste filantropiche in quanto possa competerle adoprandosi sia collettivamente che individualmente per la profilassi del morbo nella provincia di Torino, e designando, ove d'uopo, al Governo alcuni dei suoi soci per la direzione ed organizzazione del servizio sanitario nelle altre provincie italiane.

Tornata 11 agosto. — *Presidenza Trompeo.* — Il socio Olivetti dà comunicazione, per parte del dottor Spantigati settore del museo patologico Riberi, di una esposizione necroscopica dei reperti riscontrati nel mostro umano bicipite presentato in anteriore tornata dal dottor Macari; dalla esposizione suddetta, a parte le disposizioni anatomiche riconosciute dall'essere esterno, risultò che il feto, appartenente agli opodimi della classificazione di Isidoro Goffredo di S. Hilaire, oltre dei due corpi esencefalici riuniti all'altezza degli occhi, dove vedesi nella linea mediana un piccolo foro risultante dalla fusione dei due meati uditivi, ha due colonne vertebrali, fuse per mezzo dei processi trasversi, posanti sopra un osso sacro solo e sormontate da una sola vertebra atlante, unicità di visceri addominali e toracici, meno il timo che è doppio e l'uno dall'altro separato, unico cuore ed unica arteria aorta dall'arco della quale si distaccano tre soli tronchi il braccio-cefalico destro, una carotide interna primitiva sinistra e la succlavia sinistra; le arterie aorta e le prime sue divisioni accennate sono di un diametro alquanto maggiore del normale. La protratta macerazione subita dall'encefalo non ha permesso al settore di seguitare la disposizione delle ramificazioni delle carotidi nelle cervella.

Tornata 18 agosto. — *Presidenza Trompeo.* — Udite alcune considerazioni, eccitate dal presidente, in ordine alla profilassi ed alla terapeutica del cholera delli soci Sella e Demaria, l'Accademia si associa ai medesimi nel voto che i giovani medici, i quali in questi giorni scelgono i giornali politici per dare pubblicità alle loro idee sul cholera, vogliano preferibilmente servirsi dei diari medici che qui non difettano, ed in quello che sia vietata, ove possibile, la affissione degli annunzi di pretesi specifici e profilattici del cholera sugli angoli delle vie, e particolarmente quelli che partono da persone non autorizzate ad esercitare la medicina. Udito poi il socio Borsarelli che, premessa la teoria dell'azione dei vari disinfettanti recentemente proposti, ne fece il confronto con quelli già sanciti da lunga sperienza e segnatamente col cloro e suoi preparati, ed udita la discussione relativa sostenuta dai soci Moleschott, Demaria e Rizzetti adottava per conclusione che, se il solfato ferroso, il solfato di zinco, il cloruro di manganese, l'acido fenico, la benzina ed il petrolio, ecc., possono riescire disinfettanti parziali delle materie putride o dei germi che possono determinarne la putrefazione, non sono valevoli in nessun modo, perchè non volatilizzabili, a decomporre gli effluvii miasmatici già svolti e diffusi nell'aria e che sono gli agenti della propagazione dei morbi epidemico-contagiosi, ciò che devesi specialmente ottenere col cloro e suoi preparati, specialmente coll'ipoclorito di calce ed anche, secondo le circostanze, coll'acido solforoso, coi quali non solo i miasmi già svolti possono essere distrutti ma anche i germi della putrida decomposizione, e quindi che, se il solfato ferroso, usato in quantità sufficiente, debbe essere utile per impedire la putrefazione, il cloro deve essere preferito dove, avvenuta questa, i principii miasmatici siansene già svolti.

Pel Segretario generale, Olivetti.

La vendemmia in Francia. - La vendemmia è incominciata in Francia — il raccolto è di un'abbondanza straordinaria ed il tempo è favorevolissimo — pochi giorni ancora ed avranno raccolte le uve in tal condizione da produrre qualità di vino eccellente. — In Burgundia la vendemmia fu anticipata ed il vino è già stato cavato. Si sono fatte alcune vendite, ma finora non si può stabilire un prezzo. — A S. Jean de Vaux si vendette del vino nuovo in ragione di fr. 40 per 228 litri; a S. Martin e De Touches fu pagato da fr. 55 a fr. 60 per botte della stessa misura — il bianco finora non è che di qualità inferiore e viene offerto da fr. 10 a fr. 15 per misura da 114 litri; le qualità migliori di Trevoux ottennero fr. 42 a fr. 45 per botte di 210 litri. — I compratori però sono scarsi perchè si aspetta un ribasso.

L'*Association Viticulturale* di Maçon, che ha per iscopo di perfezionare la viticoltura e l'enologia, annuncia che la vendemmia nel Maçonnais e nel Bourjolais non è compiuta, che la qualità si spera eccellente — i proprietarii si lamentano della mancanza di braccia e temono che la pioggia li sorprenda e guasti i grappoli già maturi.

Una lettera da La Flotte ci annuncia che fu spedito in Bretagna molto vino appena pigiato: il primo prezzo fatto fu di 40 fr. e poi ribassò a 30 e perfino a 20 ogni 120 litri. — Per vino fermentato si pagò fr. 3 per 60 litri, e poi ribassò a fr. 2. 50 per finire poi a fr. 1. 25. Nel sud della Francia la vendemmia è più indietro ed anzi in certi siti non comincierà che alla fine del mese. — A Roussillon la settimana scorsa si vendette del vino vecchio da fr. 18. 20 a fr. 25 per botte di 120 litri.

Nel dipartimento di Yonne abbiamo qualche lamento per la siccità, ma in generale la qualità è buona; e in riguardo alla quantità vi sarà un buon raccolto, dovunque non fu tocco dalla grandine. Anche da Toulouse eccellenti notizie circa a quantità e qualità. L'*Indépendant* di Saintes dice che l'anno presente deve formar epoca negli annali della viticoltura in quel dipartimento. Gli agricoltori temono di non poter trovare bottame sufficiente, quantunque vi siano continui arrivi di simil genere dal nord e dal sud. — Varii proprietarii fanno conto di distillare il primo vino onde lasciar posto all'altro; ma temo che per tal lavoro manchi il tempo e le braccia. — Il tempo è bellissimo ed il sole caldissimo — la fermentazione si opera a perfezione e i vasi vinarii in cui succede il fermento tramandano un calore straordinario. — A Saintes, oltre i campagnuoli, furono impiegati nella vendemmia molti operai ed artigiani per aiutare.

(*Dal Sole*)

ULTIME NOTIZIE

Bollettino sanitario

Bari. — Dal 21 al 22, casi 2; morto 1 dei giorni precedenti.

Id. — Dal 22 al 23, nulla.

Barletta. — Dal 21 al 22, casi 15; morti 5, oltre a 6 dei giorni precedenti.

Id. — Dal 22 al 23, casi 12; morti 4, oltre a 3 dei giorni precedenti.

Molfetta. — Dal 21 al 22, casi 10; morti 2, oltre a 1 dei giorni precedenti.

Id. — Dal 22 al 23, casi 3; morti 2.

Giovinazzo. — Dal 20 al 21, casi 2; morto 1.

Santa Maria Nuova. — Dal 19 al 20, casi 3; morto 1 dei giorni precedenti.

Aguliano. — Dal 19 al 20, casi 2.

Filottrano. — Dal 19 al 20, casi 2; morto 1.

Sinigaglia. — Dal 20 al 21, casi 4; morti 2.

Osimo. — Dal 21 al 22, nulla.

Pescara — Dal 21 al 22, casi 2; morto 1 nell'ospitale carcerario.

Sansevero. — Dal 22 al 23, nulla.

Apricena. — Dal 21 al 22, morto 1 dei giorni precedenti.

Lucera. Dal 21 al 22, casi 9; morti 3, oltre a 5 dei giorni precedenti.

San Marco in Lamis. — Dal 21 al 22, caso 1; morto 1.

Foggia. — Dal 21 al 22, caso 1; morto 1.

Macerata. — Dal 21 al 22 casi 3; morti 3.

Id. territorio. — Dal 21 al 22, casi 3; morto 1, oltre ad 1 dei giorni precedenti.

Modena. — Dal 22 al 23, morto 1 dei giorni precedenti.

Vignolo. — Dal 22 al 23, caso 1; morto 1.

Limone. — Dal 22 al 23, caso 1: morto 1.

Acqui — (territorio e comune). Dal 22 al 23, casi 3; morto 1.

— Nel *Bollettino sanitario* del n° 239 (giovedì 21 settembre) furono menzionati, dietro informazioni direttamente pervenute, due casi di cholera in Arezzo.

Un telegramma in data d'oggi smentisce assolutamente tale notizia. Nè ad Arezzo, nè a Cortona (alla quale voleva esser riferito uno dei due supposti casi d'Arezzo) avvenne alcun caso di cholera; nell'una e nell'altra città la salute pubblica continua in ottime condizioni.

— Parlando della circolare del signor Drouyn de Lhuys sulla convenzione di Gastein, il *Constitutionnel* dice:

« La circolare del signor Drouyn de Lhuys non è che la espressione sintetica della politica che la Francia sin dal primo momento non ha mai cessato di professare nella questione dei Ducati.

« Essa non fa che porre in rilievo i principii che il governo dell'imperatore ha costantemente sostenuti; il rispetto cioè della nazionalità ed il voto delle popolazioni.

« Lungi dall'essere, come qualche giornale lo ha preteso, una nuova manifestazione e dall'indicare un cambiamento qualunque avvenuto nelle viste del governo francese, la circolare del signor Drouy de Lhuys non è al contrario che il suggello della condotta mantenuta nelle fasi antecedenti.

« Non è già per una convenzione, che le due parti chiamano provvisoria, che si avrebbe a cambiare di condotta e di linguaggio.

« Di faccia ad una tale situazione la Francia non aveva che a mantenere i suoi principii, e confermarli di nuovo senza perdere la speranza di vederli trionfare. »

— Gli arresti, dice il *Pays*, continuano in Irlanda e specialmente a Dublino in grande proporzione.

Assicurasi tuttavia che i capi della cospirazione non sono ancor presi.

Un arresto ha prodotto una viva emozione; quello cioè del signor O'Keffe scrittore distinto, assai noto nella stampa periodica del Regno ed autore di una biografia di O'Connell molto pregevole.

Stephens, alla cattura del quale fu posto un premio di 200 lire sterline, non fu ancora scoverto.

A Cork fu imprigionato un tale che si dice esser stato impiegato nella polizia: un forte numero di agenti di polizia giunsero in città ed un distaccamento di cavalleria venne inviato a Shilbeereen.

Un'assai viva agitazione si manifesta in Cork. Si teme che la popolazione in massa non accorra alle banche a chiedere il rimborso di tutti gli effetti depositati.

Ciò che sembra fuori dubbio si è l'imminente scoppio di un moto *feniano* al Canadà. Sulle armi sequestrate in Irlanda, pistole, revolwers ecc., si lessero incise le iniziali U. S. cioè a dire *United States*.

Tuttavia non crediamo che l'attuale agitazione riesca al suo scopo fin a che non sia il prodotto di una cospirazione religiosa. Il clero cattolico mostrasi assai ostile al *fenianismo*. »

— Leggiamo nel *Débats:*

Gli arresti continuano in Irlanda, e ne furono fatti persino tra i reggimenti di guarnigione nel paese. La cosa si fa dunque seria, e il fenianismo se non è ancora un pericolo può essere un imbarazzo. Si torna a parlare a Londra ed a Dublino di Celti, di Normanni, di Sassoni.

La famosa questione delle razze che da quattro anni fu messa avanti in tutta Europa e che dappertutto, fuorchè in Danimarca, ebbe gli applausi dell'Inghilterra, viene ora a riversarsi sui lei e minaccia l'unità del suo impero. È un fenomeno degno di attenzione. Del resto si conferma che l'impulso venne da fuori. Coloro che sono inglesi già da alcuni secoli non si sarebbero svegliati un bel mattino coll'idea fissa che sono sempre Kimri e Normanni, se qualche scossa esterna non avesse richiamata loro l'antica origine. Il movimento è nato in America. Se ne hanno centinaia di prove. Non solo parti da Irlandesi che servirono durante la guerra civile nell'uno o nell'altro esercito, ma i politicanti degli Stati Uniti vi presero parte.

Un giornale inglese accusa oggi in massa tutti i privi di lavoro di Nuova York. Ma qualunque favore abbia testimoniato ai Feniani una parte della popolazione americana, si ha sempre la persuasione a Londra che il Governo del presidente Johnson rimase estraneo a quest'insolita cospirazione ordita contro l'Inghilterra dall'altra parte dell'Atlantico, e ch'esso ne ha seguito i progressi più con inquietudine che con soddisfazione.

— La *Gazzetta di Vienna* pubblica il seguente manifesto dell'imperatore d'Austria, del quale ha fatto menzione il telegrafo:

« A miei popoli!

« Consolidare la potenza della Monarchia, mediante una comune trattazione de' più alti assunti dello Stato, ed assicurare l'unità dell'Impero, prendendo in considerazione la varietà delle parti, che lo compongono, e lo sviluppo storico dei loro diritti — ecco il pensiero fondamentale, che trovò la sua espressione nel mio diploma 20 ottobre 1860, e che mi guiderà anche per l'avvenire al ben essere dei miei fedeli sudditi.

« Il diritto dei popoli di concorrere in modo deliberativo, mediante le loro legali rappresentanze, alla legislazione ed alla gestione finanziaria, questa sicura guarentigia data allo sviluppo degl'interessi dell'impero al pari che delle singole provincie, è solennemente assicurata e irrevocabilmente stabilita.

« La legge fondamentale sulla rappresentanza dell'Impero, pubblicata colla mia patente del 26 febbraio 1861, determinava la forma dell'esercizio di questo diritto, e nel sesto articolo di quella patente, io ho proclamato quale Costituzione del mio Impero l'*intero complesso* delle leggi fondamentali preesistenti, di quelle richiamate in vita e di quelle nuove allora emanate.

« Il dar vita a questa forma, ed armonico sviluppo all'edifizio costituzionale in tutte le sue parti, rimase riservato alla *libera* cooperazioni di *tutt*'i miei popoli.

« Io non posso che rammentare con viva riconoscenza la sollecitudine, con cui per una serie di anni la maggior parte del mio impero, rispondendo alla mia chiamata, mandò i suoi rappresentanti nella capitale dell'impero, a sciogliere importantissimi assunti nel dominio del diritto, delle finanze e dell'economia pubblica.

« Pure rimase inadempiuta la mia intenzione, che io conservo immutata, di offrire agl'interessi dello Stato complessivo la più sicura guarentigia in un ordinamento costituzionale, che trovi la sua forza e la sua importanza nella *libera* partecipazione di *tutti* i popoli.

« Una gran parte dell'impero, per quanto anche là battano caldi e patriottici i cuori, si mantenne però costantemente estranea alla comune opera legislativa, cercando di fondare le proprie obbiezioni giuridiche sulla diversità delle disposizioni di quelle leggi fondamentali, che nel loro *complesso* formano appunto la costituzione dell'Impero.

« Il mio dovere di Sovrano mi vieta di astenermi più a lungo dal prendere in considerazione un fatto che impedisce l'attuamento delle mie intenzioni, rivolte allo sviluppo di una libera vita costituzionale, e che minaccia nella sua base il diritto di *tutti* i popoli; poichè anche per quei paesi che non appartengono alla Corona ungherese, i *comuni* diritti legislativi sono radicati unicamente in quel terreno che nell'articolo VI della Patente del 26 febbraio 1861 viene designato come la Costituzione dell'impero.

« Fino a tanto che manca la condizione capitale di un vivente complesso di leggi fondamentali, cioè la manifesta armonia delle sue parti costituenti, la grande e certo benefica opera di un durevole ordinamento costituzionale dell'impero non è effettuata.

Ora per poter mantenere la mia parola imperiale, per non sacrificare alla forma la sostanza, ho deliberato di mettermi anzitutto sulla via di un accordo coi legali rappresentanti dei miei popoli nelle parti orientali dell'impero, e di proporre all'accettazione della Dieta ungherese e della croata il Diploma del 20 ottobre 1860 e la legge fondamentale sulla rappresentanza dell'impero, pubblicata colla Patente 26 febbraio 1861.

« Considerando però che è legalmente impossibile che una stessa disposizione sia oggetto di discussione in una parte dell'impero, mentre contemporaneamente fosse trattata nelle altre parti come legge obbligatoria per tutti, mi trovo costretto a sospendere l'efficacia della legge sulla rappresentanza dell'Impero, coll'espressa dichiarazione, che mi riservo di presentare ai legali rappresentanti degli altri regni e provincie, prima della mia definitiva deliberazione, per sentire e per apprezzare l'ugualmente importante loro giudizio, i risultati della discussione delle rappresentanze di quei regni orientali, nel caso ch'essi implicassero una modificazione delle leggi suddette, conciliabile colla unità dell'Impero e colla sua condizione di potenza.

« Non posso se non deplorare che questo passo, indeclinabilmente richiesto, involga anche una sosta nell'azione costituzionale del consiglio dell'Impero ristretto; ma il legame organico e l'eguale valore di tutte le disposizioni fondamentali della legge, relativa alla sfera d'azione complessiva del consiglio dell'Impero, rendono impossibile di dividere la legge stessa e di mantenerne in attività solo una parte.

« Fino a tanto che non sia radunata la rappresentanza dell'Impero, sarà cura del Mio Governo di prendere tutti i provvedimenti non differibili, e quelli in particolare, che sono richiesti dall'interesse finanziario ed economico dell'Impero.

Aperta è la via, che, tenendo conto del diritto legittimo, conduce all'accordo, se (come spero fermamente) spirito di conciliazione disposto ai sacrificii, e maturità di consiglio guidano le deliberazioni dei Miei fedeli popoli, ai quali è rivolta con piena fiducia questa Mia imperiale parola.

« Vienna, il 20 settembre 1865.

FRANCESCO GIUSEPPE m. p. »

— Nel suo bollettino settimanale della politica estera il *Moniteur du soir* scrive:

« I torbidi scoppiati nei Principati Danubiani hanno provocato delle censure molto vive contro il Governo del principe Couza.

« Noi abbiamo riconosciuto che esse non erano del tutto prive di fondamento, ma abbiamo al tempo istesso segnalato le complicazioni che potevano insorgere se i governi non avessero proceduto con altrettanta moderazione e prudenza.

« Essi non si sono ingannati riguardo a questo pericolo pronunciandosi più o meno severi contro l'amministrazione del principe Couza; essi sono stati unanimi in respingere l'idea di un cambiamento nella forma delle istituzioni che reggono attualmente i Principati.

« Nessuna potenza saprebbe desiderare di vedersi un'altra volta inviluppata in una questione così delicata.

« Però il principe Couza comprenderà certamente che, calcolando sull'imbarazzo dei gabinetti, egli porrebbe a pericolo la sua sovranità. Egli non può consolidare il suo potere che conciliandosi la benevolenza delle altre potenze.

« L'Europa gli domanda innanzi tutto un'amministrazione savia, regolare, scevra dai rancori di partito, economa del danaro del pubblico, ed inimica della corruzione che è stata il vizio ereditario dei governi antecedenti.

« Il principe Couza verrà incoraggiato da tutti se egli saprà realizzare quelle speranze che sotto questo rapporto sono state concepite sul principio del suo regno. »

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Torino, 22.

A mezzogiorno fu celebrato un servizio funebre nella chiesa della Gran Madre di Dio in commemorazione dei morti del 21 e 22 settembre, con intervento delle associazioni operaie, delle rappresentanze artigiane, di diversi comitati e di ogni classe di cittadini. Compiuta la funzione religiosa, le deputazioni delle varie Società, precedute da bandiere velate di nero e seguite da un'immensa folla di popolo, recaronsi al Campo Santo a deporre corone e fiori sulle tombe degli estinti. Il corteggio andò quindi a sciogliersi in piazza d'Armi. Segni di lutto per tutta la città. I negozi rimasero chiusi. Calma ammirabile; ordine perfetto.

Parigi, 23.

Il *Moniteur* pubblica una circolare di Lavalette, nella quale s'invitano i Prefetti ad invigilare attentamente i giornali dei dipartimenti, e quando questi contengano errori gravi, far conoscere loro la verità dei fatti col mezzo di articoli comunicati. La circolare soggiunge che questo intervento non deve però degenerare nè in una pubblicazione abusiva, nè in una polemica irritante, e sopra ciò si rimette alla perspicacia dei Prefetti.

Dublino, 22.

Continuano in diverse località gli arresti dei Fenians. Molti soldati vengono sorvegliati perchè si sospetta che appartengano a quella Società. Essa conta molti membri a Liverpool. Un vapore sta in crociera per impadronirsi di una nave americana che deve giungere con un carico d'armi. Furono spediti in Irlanda alcuni agenti di polizia inglesi, essendo la polizia locale sospetta di fenianismo.

Torino, 22.

Rendita italiana 65 45.

Parigi, 22.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	Settembre, 21	22
Fondi francesi 3 0/0	68 30	68 47
Id. 4 1/2 0/0	96 25	97 —
Consolidati inglesi 3 0/0	89 7/8	89 7/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti) . . .	66 05	65 90
Id. (fine mese) . . .	66 —	66 —
Id. (fine prossimo)	66 25	66 25
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese . .	818	825
Id. italiano	—	423
Id. spagnuolo	501	505
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele* .	235	240
Id. Lombardo-venete .	451	457
Id. Austriache	410	412
Id. Romane	218	220
Obb. strade ferr. Romane	194	193
Obbligazioni della ferrovia di Savona . .	—	200

TEATRI

TEATRO NICCOLINI, ore 8 1/4 — La drammatica compagnia diretta da Pieri e Dondini rappresenta: *Leonzio o Imprudenze giovanili — La serva del prete.*

La sera di mercoledì 27 corrente avrà luogo la prima rappresentazione della compagnia francese diretta da Meynadier.

TEATRO NAZIONALE, ore 8 — Opera buffa: *Don Checco*, del maestro De Giosa — Ballo: *Anna di Masovia*, del coreografo Rota, riprodotto da G. Bini.

Francesco Barberis, *gerente*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze nel giorno 22 settembre.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 758, 4	mm 757, 4	mm 758, 4
Termometro centigrado	23°, 5	28°, 5	22°, 0
Umidità relativa	89°, 0	60°, 0	90°, 0
Stato atmosferico	sereno e nuvoli	nuv., ser.	sereno
Vento direzione / forza	S debole	NE quasi for.	NO debole

Temperatura { Massima + 32°,5 / Minima + 16°,3 }

Minima nella notte del 23 + 17,5.

Alle ore 3 pomeridiane piccolissima scossa d'acqua non misurabile con tuoni alla lontana.

Strade ferrate Romane

(SEZIONE NORD)

AVVISO.

Nei giorni di **Martedì** e **Giovedì 26** e **28 corrente**, in occasione dell'annua **FIERA** che ricorre in **EMPOLI**, oltre le partenze ordinarie avranno luogo i seguenti

TRENI STRAORDINARI

Da Firenze (Stazione Centrale) .... a ore 8 — ant.	Da Empoli .... a ore 8 30 pom.
» S. Donnino .... » 8 15 »	» Montelupo .... » 8 40 »
» Signa .... » 8 25 »	» Signa .... » 9 5 »
» Montelupo .... » 8 50 »	» S. Donnino .... » 9 15 »
a Empoli .... » 9 — »	a Firenze (Stazione Centrale) .... » 9 30 »

Inoltre nei suddetti giorni fermeranno anche alla **Stazione** di **S. Pierino** i treni che appresso, e cioè:

Treno **4**, ore 9 ant. da **Livorno**
» **11**, 4 30 pom. da **Firenze**.

Firenze, 22 settembre 1865.

L'Ispettore Generale del movimento
S. Dumini.

1152

VENDITA DI UNA CARTIERA

È posto in vendita un grandioso stabilimento per uso di *Fabbrica da carta*, situato a due ore di distanza dalla stazione della strada ferrata di Pracchia, presso San Marcello (provincia di Firenze), contenente tre macchine da carta senza fine, sei tini per carta a mano, venticinque cilindri da triturare stracci, due caldaie a vapore, ecc., ecc., con locali di abitazione tanto per il direttore, quanto per circa trecento lavoranti.

Per conoscerne il prezzo (già indicato da valente perito), il quaderno d'oneri, e per maggiori schiarimenti, dirigersi in Firenze al banco della Società cartaria, posto in via Torta, n° 9, piano terreno. 794

È GIUNTO IN ITALIA IL SEME DE'GELSI ORIGINARI CHINESI

raccolto nelle più sericole provincie del Nord dell'Impero Celeste, per opera degli esperti Agenti della Società rappresentata dalla sottoscritta Ditta, colà inviati sino dallo scorso febbraio.

Questa Società essendo stata riconosciuta sin dall'epoca dell'invio degli agenti in China, detto seme, dopo essere stato direttamente trasmesso a S. E. il Ministro d'Agricoltura e Commercio e poi rilasciato per ordine dello stesso signor Ministro dalla Camera di Commercio di Genova, trovasi ora depositato presso la sottoscritta Ditta.

Il metodo d'imballaggio tenuto non lascia dubbio alcuno sulla perfetta conservazione e vitalità della semente. I certificati ed i suggelli, alle intatte cassette, delle Autorità Chinesi e consolari, le verificazioni ed i nuovi suggelli operati dalla detta Camera, fanno fede della legittimità del seme.

A prevenire frodi o mistificazioni, si avverte che non vi potrà essere altra legittima distribuzione del seme gelsi primitivi fuor di quella fatta dalla Ditta medesima e che non si riconosceranno altri impegni, che quelli da essa contratti.

L'epoca dell'arrivo di detto seme offre il vantaggio di poter subito seminare per avere nel prossimo maggio, *foglia già sviluppata*, e così sarà affrettata la riforma del gelso in Europa consigliata da Gottardo Cattaneo colla sua Memoria sulla *Riacclimazione del Gelso* così pienamente approvata dagli uomini della scienza e dai pratici sì d'Italia che dell'estero.

Presso la sottoscritta Ditta si trovano ostensibili tutti i documenti relativi al seme dei gelsi; si distribuisce una breve istruzione per la coltivazione del gelso, e si tengono a disposizione alcune copie della 4ª edizione della Memoria Cattaneo.

Milano, 5 settembre 1865.

G. B. PARODI di D.co
Via Orso Olmetto, n° 10.

956

D'IMMINENTE PUBBLICAZIONE

GUIDA PRATICA

PER GLI

ELETTORI POLITICI, GLI UFFIZI ELETTORALI

E I RELATORI ALLA CAMERA SULLE ELEZIONI

Colla legislazione e giurisprudenza parlamentare, e con una completa circoscrizione e statistica elettorale, compilata

dal dott. **PIETRO CASTIGLIONI**

già deputato al Parlamento Italiano, autore del trattato

Della Monarchia Parlamentare.

. *Prezzo:* L. **1 50**.

Dirigansi le domande, accompagnate da *vaglia postale*, alla tipografia Eredi Botta Firenze, via del Castellaccio, n° 20.

Dalla tipografia EREDI BOTTA

(TORINO, via D'Angennes)

Si sono pubblicate e trovansi vendibili:

Le Leggi ed il **Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile pel 1865** — Prezzo L. 1 60.

Le Leggi ed il **Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati** — Prezzo L. 1 20.

Le Leggi ed il **Regolamento** per l'esecuzione del **Conguaglio dell'imposta fondiaria nel compartimento catastale di Piemonte e di Liguria pel 1865** — Prezzo L. 1 20.

CUI VANNO UNITI I RELATIVI MODULI

Contro *vaglia* postale corrispondente, diretto alla suddetta Tipografia, si spediranno le dette Leggi in tutte le provincie del Regno.

FIRENZE	TORINO
via della Ninna	via Nuova, casa Natta, 2
dirimpetto al Palazzo Vecchio	Angolo di piazza San Carlo

DROGHERIA G. ACHINO

Commercio speciale di Vini e di Thè, col deposito a Firenze del rinomato Vermouth dei fratelli Cora di Torino.

FIRENZE
VIA CASTELLACCIO
20

EREDI BOTTA

TORINO
VIA D'ANGENNES
5

CODICE CIVILE

DEL REGNO D'ITALIA

CORREDATO DELLA RELAZIONE

DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865

EDIZIONE IN 16° — PREZZO LIRE **2**.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

DEL REGNO D'ITALIA

CORREDATO DELLA RELAZIONE

DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865

EDIZIONE IN 16° — PREZZO LIRE **1 50**.

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

CODICE CIVILE

***Edizione nitida in 64°* — Prezzo Lire 1 60**

Verranno in seguito pubblicati tutti gli altri Codici nei formati predetti.

Contro vaglia postale diretto in **Firenze alla** Tipografia Reale, via Condotta, oppure in **Torino** alla Tipografia Eredi Botta, palazzo Carignano, si spediscono *franche* in tutte le Provincie del Regno d'Italia.

STATISTICA AMMINISTRATIVA

DEL REGNO D'ITALIA

Coll'Elenco alfabetico dei Comuni e loro popolazione e circoscrizione
Un vol. in-4° di pag. **380** al prezzo di lire **5**.

Manuale Pratico di Medicina Legale

DI

G. L. CASPER

PRIMA TRADUZIONE DAL TEDESCO AUTORIZZATA DALL'AUTORE

del Dottore EMILIO LEONE

***con aggiunte del cavaliere* CARLO DEMARIA**

Opera utile a tutti i Medici specialmente condotti, ai Magistrati ed agli Avvocati.

Due volumi — Prezzo lire **16**.

SISTEMA DELLE SCIENZE DELLE LINGUE

DI

K. W. L. HEYSE

Opera postuma edita dal dottore H. STEINTHAL, professore dell'Università di Berlino.

PRIMA VERSIONE DAL TEDESCO

***corredata di alcune note per cura del cav.* E. LEONE**

DOTTORE IN MEDICINA

Un volume — *Prezzo* . 4.

Dirigere le domande col relativo vaglia postale alla suddetta Tipografia.

1151 SUNTO DI BANDO.

Ad istanza di Cavagliano Angelo fu Carlo, domiciliato in Roasenda, ammesso al beneficio della gratuita clientela, con decreto presidenziale 28 giugno 1862, ed in virtù di sentenza proferita il ventitrè scorso agosto dal tribunale del circondario di Vercelli contro l'eredità giacente di Cavagliano Carlo debitrice, e li Carlo Ferraris fu Giacomo, Michel Angelo ed Antonio Tarchetti, Giuseppe Ghittino, Margarita, Antonio, Maddalena e Carolina Ghittino fu Andrea, in persona, come minori della loro madre tutrice Clara Ferraris vedova di Andrea Ghittino, e Giuseppe, Margarita, Andrea, Antonio e Giuseppe Ghittino fu Giovanni in persona, come minori della loro madre e tutrice Carolina Cucchi vedova di Giov. Ghittino, tutti domiciliati in Prarolo, terzi possessori, avrà luogo addì diciotto ottobre prossimo venturo ore nove del mattino, in una delle sale di udienza di detto tribunale ed avanti il medesimo il pubblico incanto e deliberamento dei seguenti beni siti in territorio di Prarolo, spettanti a detti terzi possessori in due distinti lotti; cioè:

LOTTO 1°

All'Erbé, — piccolo aratorio, parte del n° 56 della mappa, della superficie di are 24, centiare 33, coerenti Serasso Giuseppe, Tarchetti Antonio, Banfo Pietro, e strada antica di Lomellina, col tributo regio di L. 0, 92.

All'Erbé, — altro aratorio parte pure del n° 56 della mappa, di are 24, 33, coerenti Serasso Giuseppe, Banfo Pietro, Ghittino zio e nipoti, e strada antica di Lomellina col tributo regio di L. 0, 92.

LOTTO 2°

Al Motto, - porzione di terreno numero 164 di mappa, di are 1, 90, coerenti Castino Giovanni e Scappa, col regio tributo di L. 0, 02.

Il primo lotto si espone in vendita sul prezzo offerto dall'instante di lire 700 pel lotto primo, e lire 5 pel secondo.

La subasta avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni di cui in detta sentenza e susseguito bando venale 15 corrente settembre, aut. Fontana segretario, visibile nell'ufficio del sottoscritto.

Vercelli, 16 settembre 1865.

VITALE sost.° AYMAR *Causidico*.

SUBASTAZIONE.

Ad istanza delli signori Cedale Antonio fu Pietro, Seggiaro Francesco fu Pietro, Rosso Gioanni fu Cajo, ed Antonio Ottino fu Gio. Battista di Fontanetto da Po, ed in virtù di sentenza proferta il ventitrè ora scorso agosto dal tribunale del circondario di Vercelli contro Bassignana Gioanni Stefano, pure domiciliato in Fontanetto da Po, avrà luogo addì ventotto ottobre prossimo venturo, ore nove del mattino, in una delle sale d'udienza di detto tribunale, ed avanti il medesimo il pubblico incanto sul prezzo per cadun lotto dall'instante offerto, ed infra designato, ed al successivo deliberamento all'estinzione della candela vergine dei seguenti stabili, siti in territorio di Fontanetto da Po, spettanti al debitore Bassignana, in ventitrè lotti, cioè:

Lotto 1° — Campo vignato, ora risaja, regione Ravinale, sezione C, numero di Mappa 578, di are ventisette, centiare quarantotto, gravata dal tributo regio di lire una, centesimi novantaquattro, coerenti, Caligaris Avvocato Giuseppe, eredi Fersi fu Gioanni Battista, al prezzo offerto di L. 194.

Lotto 2° — Risaja, già campo vignato, regione al Ravinale, sezione C, n° 581, di are quarantotto, centiare quarantadue, gravata del tributo regio di L. 3 23, coerenti Chinone Gioanni e fratelli fu Bartolomeo, Rampone Giuseppe ed Antonio fratelli fu Francesco, al prezzo di L. 323.

Lotto 3° — Campo, regione Castellaro, sezione C, n° 851, di are sessantotto, centiare cinquantatrè col tributo regio di L. 4 14; coerenti Giarola Pietro fratelli fu Gioanni, Calcagno Maurizio di Gioanni, al prezzo di L. 414.

Lotto 4° — Campo, regione Castellaro, sezione C, n° 862, di ettari due, are ventiquattro, centiare sessantanove, gravato del tributo, di L. 12 31, coerenti Pavese Avvocato Gioanni e sorelle fu Francesco, a sera eredi di Gioanni Garino fu Felice, al prezzo di L. 1231.

Lotto 5° — Campo, regione Castellaro, sezione C, n° 864, di are ottantadue, centiare trentadue, col tributo regio di L. 5 08, coerenti Garino Giuseppe fu Gioanni, Pavese Avvocato Gioanni, e sorelle fu Francesco, al prezzo di L. 508.

Lotto 6° — Campo, regione Ravinale, sezione C, n° 591 parte, di are trentasette, centiare ottantaquattro, col tributo regio di L. 2 53, coerenti Casanova Felice fu Domenico e nipoti e pronipoti, Milano Domenico fu Gioanni, e vedova Lorenzetti, al prezzo di L. 253.

Lotto 7° — Campo e prato, ora risaja, regione Campo Lungo, sezione E, numero di mappa 596, 597, di ettari uno, are otto, centiare sessanta, col tributo regio di L. 8 98, coerenti Gambera Domenico e fratelli fu Guglielmo, Ambrosione Bartolomeo, la via Vicinale, Demente Antonio fu Giuseppe, ed Antonio e sorelle fu Gioanni, al prezzo di L. 898.

Lotto 8° — Campo e prato, regione Braida da Po, sezione B, N.i di mappa 200, 215 parte, di are trentasei, centiare quindici, col regio tributo di L. 1 48, coerenti Bassignana Bartolomeo e fratello fu Francesco, Bassignana Luigi fu Maurizio, al prezzo di L. 148.

Lotto 9° — Risaja, regione Due Stara, sezione A, N.i 1025, 1026, 1027 parte, di are ventotto, centiare tre, col regio tributo di L. 1 01, consorti, Bassignana Luigi fu Maurizio, e Cavallone Gioanni Battista, al prezzo di L. 101.

Lotto 10° Risaja, già campo, regione Tabiella, sezione C, n° 96, di are diciotto, centiare diciassette, col regio tributo di L. 1 36, consorti Mocca Imerone Lucia e Bassignana Luigi fu Maurizio, al prezzo di L. 136.

Lotto 11° — Campo, regione Castellaro, sezione C. n° 847, di are undici, centiare sessantadue, col tributo regio di centesimi 70, coerenti Bassignana Luigi, Pinerone, e Garino Margherita, al prezzo di L. 70.

Lotto 12° — Campo, regione Oca, sezione C, N.i 386, 411, parte, di are quindici, centiare diciassette, col tributo di centesimi 98, coerenti, Debernardi Maria, Calcagno fratelli fu Gioanni ed altri, e Bassignana Luigi fu Maurizio, al prezzo di L. 98.

Lotto 13° — Risaja, già prato, regione Cerri, sezione E, n° 371, parte, di are diciotto, col tributo regio di L. 2 02, coerenti Bassignana Bartolomeo e fratelli fu Francesco, e Bassignana Pietro fu Stefano, al prezzo di L. 202.

Lotto 14° — Casa e corte con orto e prato, questo in ora campo, regione Cerretto, sezione B, N.i 26, 28, 29, di are sedici, centiare sedici, col tributo regio di L. 5 74, consorti Bassignana Luigi fu Maurizio, la via Comunale e la Roggia Fonna, al prezzo di L. 574.

Lotto 15° — Campo, ora risaja, regione Giardino, sezione E, n° 609, di are diciotto, centiare sei col tributo regio di L. 1 67, coerenti Berrino Felice e Taverni Pietro, fratelli e sorelle, Andorno Gioanni, Bormida Bartolomeo, e fratelli fu Luigi, al prezzo di L. 167.

Lotto 16° — Campo, regione Ravinale, sezione C, n°. 756, di are sedici, centiare sette, gravato dal regio tributo di centesimi 97, coerenti Bassignana Bartolomeo e fratello fu Francesco, e la strada Comunale, al prezzo di L. 97.

Lotto 17° — Campo, regione Ronco, sezione C, n° 207, di are quindici, centiare ottantaquattro, col regio tributo di lire una, centesimi 18, coerenti Bassignana Gioanni fu Felice, e la Congregazione di Carità locale, al prezzo di L. 118.

Lotto 18° — Canepaja, regione Bosie, sezione B, n° 223, di are quattro, centiare trentadue, col tributo regio di centesimi trentanove, coerenti Debernardi Gioanni fu Marco, Eredi di Gioanna Angelino, e Levis, al prezzo di L. 39.

Lotto 19° — Campo, regione Camposi, sezione C, n° 75, di are dodici, centiare nove, col regio tributo di L. 1 02, coorenti Mocca Imerone Lucia, Danna, Francesca Gambero, al prezzo di L. 102.

Lotto 20° — Campo o risaja, regione Giardino, sezione E, n° 392 parte, di are tredici, centiare quarantasei, col tributo regio di L. 1 55, consorti Imerone Gioanni, di Marco, Danna Catterina Brusasca, Imerone Paolo fu Stefano, al prezzo di L. 155.

Lotto 21° — Risaja, regione Cerca, sezione E, n° 419 parte, di are 19, centiare 97, gravata del tributo regio di L. 1 84, coerenti Cavallone Pietro, Pinerone Pietro Gio. fu Battista, al prezzo di L. 184.

Lotto 22° — Campo, regione Braida da Bosco, sezione E, n° 750, di are dodici, centiare novantasei, col regio tributo di centesimi 78, coerenti Cedale Gioanni fu Giuseppe, e Danna Domerico, al prezzo di L. 78.

Lotto 23° — Campo, regione Vignassa, sezione C, n° 731, di are diciassette, centiare otto, col tributo regio di L. 1 14, coerenti Pinerone Pietro fu Gio. Battista, ed eredi di Gioanni Buronzo fu Teodoro, al prezzo di L. 114.

Le offerte in aumento del prezzo, non saranno minori di lire dieci caduna, e seguito il deliberamento parziale dei singoli lotti, sarà facoltativo agl'instanti, ed a chiunque altro ammesso ad offrire con competente deposito di fare immediatamente un'offerta migliorativa del prezzo complessivo di tutti i lotti risultanti da detto parziale deliberamento, e pel solo caso di tale offerta, si procederà successivamente senza interruzione al reincanto di essi lotti, riuniti all'ultimo migliore offerente, e le offerte pel caso di tale reincanto, non saranno minori di lire cinquanta caduna.

La subasta, ha luogo sotto l'osservanza delle condizioni di cui in detta sentenza ventitrè scorso ottobre, e susseguito relativo bando autentico Fontana segretario, visibile tanto presso la segreteria del tribunale, che nell'ufficio del sottoscritto.

Vercelli, venti settembre 1865.

1150 VITALE *Sost.* AYMAR, *Caus.*

1038 Addì 7 settembre 1865.

Il tribunale di prima istanza di Firenze, primo turno civile, ha proferito alla udienza di questo stesso giorno il seguente decreto nel giudizio di fallimento del fu Abramo Alkins juniore.

Omissis etc.

Pronunziando sulle istanze avanzate in atti dal signor Gaetano Frans come sindaco definivo al fallimento del fu Abramo Alkins juniore con scrittura del 1° settembre 1865, sospesa ogni pronunzia sul merito, assegna a tutti i creditori ed interessati nel fallimento stesso il termine di giorni quaranta a comparire avanti questo tribunale per dedurre quanto crederanno di loro interesse contro il rendiconto presentato della gestione tenuta dal fu signore Carlo Witall già sindaco definitivo a detto fallimento e presentato dal sig. Giovanni Witall nel 21 agosto 1865 e prodotto in atti dal signor Frans colla menzionata scrittura.

Ordina che la parte deliberativa della presente pronunzia sia pubblicata per due volte nella *Gazzetta ufficiale* coll'intervallo di giorni otto fra la prima e la seconda pubblicazione.

E dichiara che detto termine di giorni quaranta comincerà a decorrere dalla prima delle surriferite pubblicazioni.

Spese al definitivo ecc.

Così decretato dai signori Leopoldo Puccioni ff. di presidente, Alessandro Catani e Giuseppe Maracchi auditori.

Firmati all'originale
L. PUCCIONI *ff. di Presid.*
M. DE METZ *Coad.*
Per copia conforme ecc.
SEB. MAGNELLI *Canc.*
Dott. ALESSANDRO GRASSI *Procurat.*

1159 AVVISO.

Si rende noto come Letizia del fu Michele Gamberucci moglie di Pellegro Capanni di Suvereto (Toscana) è assoluta proprietaria di tutti i mobili, pannine, tessuti di cotone e chincaglierie che esistono nella casa da lei abitata per eredità lasciatagli dalla defunta sua madre Agata Gamberucci, e perciò il detto di lei marito è mancante delle facoltà di eseguire di detti oggetti l'alienazione, o obbligazione senza il di lei espresso consenso alla pena della nullità.

Fatto a Suvereto, li 20 settembre 1865.

Dott. ODOARDO PACINI.

ISTITUTO-CONVITTO-CANDELLERO

e scuola preparatoria alla R. Accademia e Collegi Militari.

Via Saluzzo, n° 33, Torino.

NB. Il corso principia col 1° ottobre venturo. 979

Il nobile signor Giulio Magnani unitamente alla di lui madre signora Clementina Mozzi vedova Magnani, dichiarano di non riconoscere nessun debito fatto a nome loro, pagando essi a pronti contanti. 1153

1134 AVVISO.

Il sottoscritto convoca ed invita i componenti la Società del Guano Artificiale sotto la ditta Gustavo Mariani e compagni per l'adunanza del dì 26 stante a ore 12 meridiane nello stabile posto in via dell'Orivolo n° 25.

Firenze, li 20 settembre 1865.

PIETRO BALDINOTTI
Presidente dei Sindaci.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

AVVISO.

Per dotarsi la suddetta provincia nel giro di pochi anni d'importanti linee stradali, per le quali nella maggior parte, si hanno già in pronto gli studi particolareggiati, l'Amministrazione provinciale è disposta a ricevere a mutuo un capitale da sei ad otto milioni di lire italiane.

Questo capitale sarà scontato per ammortizzamento in ragione non minore dell'uno per cento all'anno oltre gl'interessi per la razionata da convenirsi.

La Provincia si offre a tutte le necessarie guarentigie per assicurare il puntuale adempimento degli impegni che dalla medesima si assumeranno.

Si prevengono quindi tutte le Case bancarie e capitalisti che volessero prender parte a questa speculazione di presentare le loro offerte o personalmente o per lettere, o per mezzo di speciale incaricato sovra luogo non più tardi della fine di ottobre prossimo venturo al sottoscritto Prefetto presidente della Deputazione provinciale, la quale riserbasi di appoggiare e far accogliere quella offerta che sarà reputata più adatta allo scopo prefisso dalla Rappresentanza della provincia.

Caltanissetta, addì 16 settembre 1865.

Il Prefetto
GERBINO.

1149

RIVISTA TECNOLOGICA ITALIANA

GIORNALE TEORICO-PRATICO

di Chimica, Agricoltura, Industria, Arti e Commercio.

Prezzo d'associazione per tutta l'Italia *franco* di posta:

Per un anno lire 9 | **Per sei mesi lire 5** | **Per tre mesi lire 3.**

Dirigersi con vaglia postale o francobolli in lettera affrancata alla Direzione della *Rivista Tecnologica Italiana*, via Goito, 9, Torino

Firenze — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.